



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°5 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale Risorse Umane del Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente : Catapane Alessandro nato a Caserta il 22/10/1948 matr.10808
C.F.. CTPLSN48R22B963A

Avvocato: **Monaco** Pasquale Lucio Via Martiri del Dissenso, 31- S.M. Capua Vetere;
C.F. MNCPQL69L29B963Y

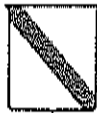
Oggetto della spesa: retribuzione posizione di responsabilità, interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.482374 del 13/07/2015 (prat. n. 4245/2010 CC/ Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 2303/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sez. Lavoro pronunciata il 25/05/2015 e notificata in forma esecutiva il 22/06/2015

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in accoglimento della domanda *attore* proposta dall'ex dipendente Catapane Alessandro contro l'Ente regionale, volta alla richiesta del pagamento della retribuzione di posizione di responsabilità non computata nell'incentivo all'esodo (Legge regionale n.1/2007), ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento, in favore del predetto ricorrente, della somma di €. 6.000,00 a titolo di retribuzione di posizione ai fini della della risoluzione contrattuale di cui all 'art. 18 della L.R. n. 1/2007, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 1200,00 di cui €. 1000,00 per compensi oltre IVA, CPA come per legge, con attribuzione.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 644797 del 28/09/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n 71906 del 02/02/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola; Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.741744 del 02/11/2015 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.10 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D, con nota prot .n. 751408 del 05/11/2015, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 2303/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sez. Lavoro pronunciata il 25/05/2015 e notificata in forma esecutiva il 22/06/2015

TOTALE DEBITO

€. 9.876,82

Sig. Catapane Alessandro matr. 10808

- Retribuzione di posizione di responsabilità €. 6.000,00
- Interessi legali dal 31/12/2008 al 25/03/2016 €. 410,68
- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione €. 1.943,58
- 8.354,26
- Competenze spese legali Avv. Monaco Pasquale Lucio €. 1.522,56

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n 482374.dell'Ufficio Speciale Advocatura Regionale;

Scheda debiti fuori bilancio Catapane+ Avv.

pag. 2 di 2



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)*

- Sentenza n. 2303/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sez. Lavoro pronunciata il 25/05/2015 e notificata in forma esecutiva il 22/06/2015;
- nota prot. n. 741744 della U.O.D. 04
- nota prot. n. 751408 della U.O.D. 10
- prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 05/02/2016

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



4/30

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0482374 13/07/2015 09,22

Mitt. : Avvocatura Regionale

Arg. : 551404 UOD Contenzioso Lavoro in coll...

Classificato : 4.



13 LUG 2015

CC- 4245/2010 – Avv. Letizia

Catapanè Alessandro c/Regione Campania

Trasmissione sentenza n. 2303/2015

Trib. S.M.C.V. Sez. Lavoro –

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provve-
dimenti di competenza, copia della sentenza notificata con formula esecutiva n.
2303/2015 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere Sezione Lavoro relativa al
procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

AD LEGALE MONTE
 Av. Francesco Maria Monaco
 C. Martiri del Dissenso 31
 81055 S. MARIA C. V. (Caserta)

COPIA



**REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, ha pronunciato all'udienza del 25.05.2015 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 8566/2008

tra

CATAPANE ALESSANDRO, rapp. e dif. dall' avv. P. L. Monaco, con cui elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere, via Martiri del Dissenso n. 31, giusta procura a margine dell'atto introduttivo

ricorrente

e

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif., in virtù di procura in atti, dall'avv. M. Letizia, con cui elett. dom. presso lo S.T.A.P. Ecologia, in Caserta, centro Direz.le, via Arena, loc. San Benedetto

resistente

Oggetto: differenze retributive

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 16.09.2008 parte ricorrente, premesso di essere stato dipendente presso la resistente sino al 01.01.2008, data in cui era stato posto in quiescenza dietro la corresponsione di un incentivo in attuazione dell'art.18 della legge regionale n.1/2007 relativo alla "Riorganizzazione dell'Amministrazione Regionale", deduceva che il documento attuativo, volto a specificare, i benefici economici erogandi aveva previsto, per il personale di qualifica non dirigenziale, un incentivo pari a 36 mensilità lorde delle competenze in godimento alla data della pubblicazione della legge regionale n./2007: stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità e retribuzione di posizione; che, contrariamente a quanto disposto anche dallo stesso contratto di risoluzione consensuale del rapporto, nell'incentivo

23 GIU 2015

all'esodo non era stata computata la retribuzione di posizione di responsabilità percepita al momento della cessazione del rapporto.

Tutto ciò premesso, chiedeva, quindi, la condanna della Regione al pagamento della somma per le causali di cui in premessa pari ad € 2000,00, spese vinte con attribuzione.

Si costituiva tempestivamente la convenuta che, nel merito, contestava la pretesa deducendo che nella somma corrisposta al ricorrente non era stata computata l'indennità per particolari responsabilità, oggi richiesta, atteso che secondo quanto disposto dal documento attuativo dell'art.18 legge regionale n.1/2007, nell'ammontare della retribuzione doveva essere solo computata la retribuzione di posizione di cui all'art.9 ss CCNL e non già l'indennità per particolari responsabilità richiesta.

Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, spese vinte.

La causa, incardinata dinnanzi al precedente giudicante, veniva chiamata per la prima volta dinnanzi a questo giudicante, in servizio presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dal 17.02.2014, all'udienza del 10.01.2015 e, rinviata all'odierna udienza del 25.05.2015, in cui veniva decisa all'esito della camera di consiglio mediante lettura della sentenza.

Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Incontestata tra le parti è la percezione da parte del ricorrente di una somma a titolo di incentivo per la risoluzione anticipata del rapporto a domanda. Oggetto di contestazione è, invece, la determinazione delle "voci" integranti la retribuzione quale base di calcolo per la determinazione dell'incentivo all'esodo.

L'art. 18 della l. regionale n. 1/2007, per quanto qui rileva, stabiliva "1. *Al fine di agevolare la riorganizzazione della Regione ed il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali, i dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della regione Campania, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato da almeno otto anni ed ai quali mancano non meno di sei mesi al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro all'ente datore di lavoro.*

2. *La disciplina di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti che, alla data di pubblicazione della presente legge, sono in servizio ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 o che hanno già presentato istanza di dimissioni dal servizio.* 3. *Ai dipendenti che presentano istanza ai sensi del comma 1 è erogata un'indennità subordinatamente all'accettazione da parte dell'ente della proposta medesima formalizzata con la stipula di un contratto.*

4. L'indennità di cui al comma 3 è variabile fino ad un massimo di trentasei mensilità, determinate in misura pari alla retribuzione ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro 2004/2005, articolo 10, comma 2, lettera c), per il personale del comparto Regioni, ovvero pari alla retribuzione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2005, articolo 21, per la dirigenza, nonché alla retribuzione individuale di anzianità e retribuzione di posizione in godimento.
 5. L'indennità, commisurata all'età del dipendente in relazione al sessantacinquesimo anno di età, è corrisposta in rate annuali, con modalità e tempi stabiliti ai sensi del comma 9.
 6. La richiesta di cessazione volontaria anticipata deve essere avanzata dal dipendente entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.
 7. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, viste le richieste pervenute, stabiliscono il numero dei dipendenti che può beneficiare dell'indennità, di cui al comma 3, in base al criterio dell'anzianità di servizio. A parità di requisiti, è data priorità a coloro che sono in possesso del titolo di studio più basso.
 8. I posti resisi vacanti, a seguito dell'applicazione della presente legge, sono portati in diminuzione della dotazione organica, in misura non inferiore al settanta per cento. La copertura dei posti resisi vacanti può avvenire solo dopo l'accertamento del recupero della spesa corrispondente alle somme erogate, mediante concorso pubblico. Il ricorso a procedure di mobilità non può superare il trenta per cento dei posti da coprire.
 9. La Giunta regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono autorizzati ad emanare direttive per l'applicazione della presente legge, ivi comprese quelle relative ad un eventuale scaglionamento dell'esodo dei dipendenti, per inderogabili esigenze di servizio e di bilancio.
 10. Le risorse utilizzate per la corresponsione degli istituti contrattuali previsti al comma 4, rientrano nella disponibilità dei rispettivi fondi del comparto e della dirigenza alla cessazione dell'erogazione delle indennità di cui al comma 3.
 11. Le disposizioni contenute nel presente articolo non comportano incrementi di spesa per il bilancio della Regione.”
- In attuazione di tale disposizione la Giunta Regionale con deliberazione n. 697/2007 ha preso atto del Documento per l'attuazione dell'art.18 della legge regionale che, al punto 5 co.2, statuisce “ il dipendente di qualifica non dirigenziale può percepire fino ad un massimo di 36 mensilità lorde delle competenze all'atto della pubblicazione della legge, in applicazione dell'art.10 co.2 lett. c) del CCNL biennio economico 2004/2005 (stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità) e della retribuzione di posizione in godimento alla data di pubblicazione della legge regionale n.1/2007 per l'accesso alla risoluzione consensuale”.
- Alla luce del quadro normativo summenzionato il ricorrente deduce che, stante l'inequivoco tenore letterale della previsione, anche la retribuzione di



posizione doveva essere ricompresa, se percepita al momento dell'entrata in vigore della norma, nel computo dell'incentivo all'esodo; operazione, questa, non effettuata dalla Regione che, a contrario, non avrebbe ricompreso l'indennità di posizione di responsabilità, pur contemplata nel cedolino paga in atti.

Parte resistente contesta l'assunto evidenziando che la voce ivi contemplata è un'indennità per particolari responsabilità e non costituisce la retribuzione di posizione.

Osserva il giudicante che la contestazione è destituita di fondamento.

Dalla disamina del cedolino paga emerge che l'importo richiesto a titolo di retribuzione di risultato dall'istante è menzionato proprio con la dizione "ind. pos.resp."

Orbene rileva il Tribunale che la Regione si è limitata a contestare che tale voce non fosse espressione della retribuzione di posizione (di cui all'art. 9 del CCNL) ma dell'indennità di cui all'art. 17, co.2 lett.f) CCNL 01/04/99 ma nulla ha dedotto né provato in ordine alla differenza tra queste due forme di retribuzione, né ha dedotto che l'indennità di posizione corrisposta non fosse continuativamente e stabilmente versata, limitandosi, peraltro, ad invocare circolari interpretative non versate in atti.

In assenza, quindi, di un'espressa definizione della retribuzione di posizione contenuta nel dato normativo e di prova contraria da parte della resistente, su cui grava l'onere probatorio, non vi sono ragioni logico-giuridiche ostative per ritenere che l'indennità di posizione di responsabilità attribuita all'istante non debba essere ricompresa nella retribuzione di posizione, in presenza, peraltro, di un'indicazione in busta paga di "ind.pos.resp." da un lato non chiaramente riconducibile all'art.17,co.2 lett.f) CCNL e dall'altro non escludente il richiamo alla retribuzione di risultato.

Tanto premesso, ne consegue, quindi, che non può che riconoscersi il diritto dell'istante alla retribuzione di posizione ai fini della risoluzione contrattuale di cui all'art.18 della legge regionale n.1/2007.

Venendo alla quantificazione delle spettanze richieste, queste sono state conteggiate dalla stessa parte ricorrente sulla base della busta paga in atti. Dalle risultanze di tali conteggi, redatti in modo chiaro e non specificamente contestati da parte convenuta emerge che il credito attoreo residuo è pari ad € 6000,00 circa.

Pertanto, la convenuta Regione risulta ancora debitrice nei confronti del ricorrente dell'importo anzidetto. Su tale somma vanno inoltre calcolati solo gli interessi legali, dalla maturazione di ciascun diritto fino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 22, 36° comma della legge 724/94 così come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza 459/2000.

Le spese, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore di Catapane Alessandro, della somma di € 6000,00 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;

b) condanna l'Azienda convenuta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1200,00 di cui € 1000,00 per compensi oltre Iva, Cpa come per legge, con attribuzione.

Santa Maria Capua Vetere, 25.05.2015

Il Giudice
dott. ssa Valentina Ricchezza



ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. Catapane Alessandro e su richiesta dell'avv. Pasquale

Lucio Monaco, si notifici a mani il su esteso atto all'indirizzo di:

- **Regione Campania** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta

Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**

UNEP CORTE DI APPELLO DI (CE)

io UN. Sono i...
destinazione...
dell'impianto...

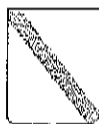
22 GIU 2015

CA CRUZIANO
DE LUCA ALBERTO

Sentenza del Trib. di S.M.C. Vetere -Sez. Lav.-
Numero 2303/2015
Dip.Catapanè Alessandro
Avv.to Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari			1200
			1.200,00
CPA	4%	1.200,00	<u>48,00</u>
			1.248,00
IVA	22%	1.248,00	274,56
TOTALE FATTURA			1.522,56
RITENUTA	20%	1.200,00	240,00
NETTO A PAGARE			1.282,56

Handwritten signature



Napoli 02/11/15

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale 04
Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0741744 02/11/2015 14,34

Mitt. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Ass. : 551410 UOD Quiescenza-Certificazioni ...

Classifica : 7.1.18.



Al Dirigente della U.O.D.10
Quiescenza-Certificazioni posizioni assicurative
Assicurazione sociale vita

Handwritten signature and date 2-11-2015

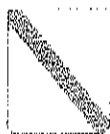
Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente
di condanna n. 2303/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sez. Lavoro
Catapane Alessandro c/Regione Campania

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della
Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di
riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla
presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta
nota

Handwritten signature

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

Handwritten signature of Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Previdenza –

Adempimenti connessi ai benefici contrattuali

e L. 336/70 - Infortunistica

Al Dirigente della UOD 551404

Oggetto: Riscontro nota 0741744 del 02/11/2015- relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2303/2015

In relazione alla sentenza in oggetto si fa rilevare che la vicenda nasce dall' esecuzione da parte dell'ex Settore Quiescenza e Previdenza della deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 697 del 24/04/2007 attuativa dell'art. 18 l.r. 1/2007, deliberazione adottata su proposta del Coordinatore dell'A. G.C. Personale.

In fase di approvazione del provvedimento de quo si era provveduto a richiedere al Settore Trattamento Economico chiarimenti sui dati economici rientranti nel dettato dell'art.10 comma 2 lett. C) del CCNL 2004/2005 relativo al personale del comparto Regioni e nel dettato dell'art. 21 del CCNL del 22/02/2006 relativo al personale appartenente all'area della dirigenza; quanto richiesto è stato comunicato con la nota prot. N. 0086449 del 29/01/2007.

Quest'ultimo Settore non aveva indicato tra gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo dell'indennità di risoluzione l'“indennità per particolari responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999” in quanto, come può giustamente presumersi, non si tratta, come erroneamente ritiene il ricorrente e ha ritenuto il magistrato di “indennità di posizione”. Per le differenze fra i due istituti contrattuali si rinvia a quanto già rappresentato in occasione del riscontro fornito ai fini della proposizione dell'appello avverso il provvedimento in oggetto.

Si fa altresì rilevare che già in precedenti occasioni si era dato riscontro sul medesimo argomento, trattandosi di controversia seriale che non aveva mai visto soccombente l'Amministrazione

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0751408 05/11/2015 09,45

Mitt. : 551418 UOD Quiescenza-Certificazioni

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.20. Fascicolo : 870 del 2010



Il Dirigente
Dr.ssa Lucia Sorrentino